

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

36.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

INDICE

| | PAG. |
|---|---------------|
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | |
| Norme sanitarie sugli scambi di animali tra gli Stati membri della Comunità economica europea (2545) | 357 |
| PRESIDENTE | 357, 359, 368 |
| ANDREONI, <i>Relatore</i> | 357, 358, 368 |
| FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> | 358, 359, 368 |
| LA BELLA | 368 |
| MENICHINO | 358, 359 |
| Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>): | |
| Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonché per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffuse degli animali (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (2660) | 393 |
| PRESIDENTE | 393, 394 |
| ALLOCCA, <i>Relatore</i> | 393 |
| ANDREONI | 393 |
| FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> | 393 |
| MENICHINO | 393 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 394 |

La seduta comincia alle 9,50.

ALLOCCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sanitarie sugli scambi di animali tra gli Stati membri della Comunità economica europea (2545).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sanitarie sugli scambi di animali tra gli Stati membri della Comunità economica europea ».

Ricordo brevemente che, in ordine al provvedimento all'ordine del giorno, abbiamo già chiuso la discussione sulle linee generali, ma che, prima di passare alla votazione degli articoli, il Governo — sulla base di una richiesta del gruppo comunista — dovrebbe effettuare alcune comunicazioni relative al finanziamento di questo disegno di legge.

ANDREONI, *Relatore*. Il gruppo comunista aveva chiesto dei chiarimenti sulla consistenza del fondo per l'avvio della riforma sanitaria, non tanto in riferimento al provvedimento all'ordine del giorno,

quanto per le detrazioni effettuate ad altro titolo. Per questa ragione abbiamo sospeso la precedente seduta, per permettere al Governo di fornire i dati richiesti.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ringrazio per questa occasione che mi si offre di precisare il contenuto del disegno di legge per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela della salute. Forse a prima vista, si può ritenere che il disegno di legge all'ordine del giorno non sia strettamente attinente a tutto il dibattito che si è sviluppato sulle esigenze della riforma sanitaria come momento e come modo, anche dal punto di vista organizzativo, qualitativamente e quantitativamente diverso per raggiungere l'obiettivo costituzionale della tutela della salute.

Vorrei sottolineare come la vigilanza veterinaria, intesa come controllo sanitario sugli animali, sulle carni, sugli alimenti di origine animale, è di fatto completamente finalizzata alla tutela della salute dell'uomo e rappresenta una parte esplicitamente contenuta nel progetto di riforma sanitaria.

Basterebbe solo pensare come nell'ambito della patologia infettiva, per la quale il nostro paese conosce purtroppo dei tristi primati come quello di trovarsi al primo posto in Europa per le infezioni intestinali e di annoverare una media annuale di molte migliaia di casi di brucellosi umana, la morbilità derivante dalle consumazioni di carni, pesci ed altri alimenti di origine animale contaminati perché provenienti da animali non sani o conservati o trasportati con attrezzature e metodi inadeguati, ha una incidenza rilevante. Quindi, è evidente che per quanto riguarda le singole malattie, in particolare dei bovini e dei suini (brucellosi, tubercolosi bovina, afta epizootica, peste suina, morbo di Teschen, mastite dei bovini), le norme contenute nel disegno di legge in discussione tendono ad evitarne o bloccarne il pericolo di contagio durante il trasporto da un paese all'altro e quindi hanno la funzione di tutelare la salute di tutti coloro che vengono a contatto con i capi di bestiame nonché dei consumatori delle carni e dei prodotti alimentari di origine animale.

Alla base di talune riserve espresse vi erano preoccupazioni circa una corretta utilizzazione del fondo per l'avvio della riforma sanitaria.

Occorre però prendere in considerazione l'utilizzazione del fondo, tenendo conto che

esso è volto a spostare l'orientamento delle opere da attuare in difesa della salute verso una fase preminentemente di prevenzione.

Questo è il tipo d'intervento che si vuol attuare nei confronti delle malattie infettive e delle malattie che vengono trasmesse dai bovini e dai suini.

Bisogna allora potenziare le strutture destinate al controllo sanitario degli scambi di animali anche oltre le direttive della Comunità economica europea.

Per quanto riguarda l'imputazione specifica della spesa in conto capitale al fondo per l'avvio della riforma sanitaria, la cui fondatezza ho rapidamente esposto, allo stato attuale la consistenza del conto speciale è di 1.107 miliardi di cui 57 miliardi di residui e 50 miliardi integrati a seguito del provvedimento di condono fiscale.

La somma è stata impegnata per due provvedimenti in corso che comportano una spesa complessiva di 108 miliardi.

Vi è poi un progetto di legge che prevede una integrazione straordinaria, in due anni, di 100 miliardi delle somme stanziata a favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro, provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri e di cui abbiamo parlato anche ieri in occasione della discussione sul bilancio.

Vi sono infine i provvedimenti concernenti le norme internazionali per lo scambio che comportano un onere di 8 miliardi.

Le motivazioni per cui si attinge da questo fondo sono quelle che ho detto prima: questa è una spesa attinente specificatamente alla destinazione del fondo in quanto è in linea con gli obiettivi propri della riforma sanitaria e ne concretizza alcune premesse.

ANDREONI, *Relatore*. Vorrei fare ancora una volta presente l'importanza e l'urgenza di questo provvedimento.

Abbiamo ferme le esportazioni in quanto non approviamo questo disegno di legge; tutto ciò è a danno degli allevatori, i quali nonostante abbiano migliorato le caratteristiche del bestiame, con lunghi sacrifici, non possono accedere al mercato europeo, specialmente al mercato della Comunità economica europea.

MENICHINO. Il nostro gruppo ha già fatto delle considerazioni di carattere generale su questo disegno di legge, dichiarando che poteva anche essere consenziente

sulla proposta ma nutrivamo vivissime riserve per quanto riguarda il finanziamento. Sono stati spesi fondi destinati al Ministero della sanità per la parziale ristrutturazione di linee ferroviarie e per la costruzione di acquedotti; queste spese dovevano invece gravare sui rispettivi ministeri.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ma tali spese sono però finalizzate ad obiettivi sanitari.

MENICHINO. Nonostante questa precisazione, noi manteniamo le nostre riserve e manifestiamo la nostra opposizione al disegno di legge per questo motivo fondamentale, oltre che per i rilievi fatti precedentemente. Quindi voteremo contro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché dagli articoli 1 a 30 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO I

DEFINIZIONI

ART. 1.

Gli scambi di animali da allevamento, da produzione o da macello, appartenenti alle specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute nella direttiva numero 64/432/CEE adottata dal Consiglio della Comunità economica europea il 26 giugno 1964, modificata con direttiva numero 66/600/CEE del 25 ottobre 1966, con direttiva n. 70/360/CEE del 13 luglio 1970, con direttiva 71/285/CEE del 19 luglio 1971 e successiva rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee numero L. 179 del 9 agosto 1971, nonché nella direttiva VI/COM (65) 186 def. adottata dalla Commissione della Comunità economica europea il 13 maggio 1965.

(È approvato).

ART. 2.

Ai sensi della presente legge si intende per:

a) *azienda*: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato

membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 e dell'articolo 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968;

b) *animale da macello*: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato;

c) *animali da allevamento o da produzione*: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera b), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;

d) *allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi*: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto I;

e) *allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi*: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 1;

f) *allevamento bovino indenne da brucellosi*: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 2;

g) *suino indenne da brucellosi*: l'animale delle specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 1;

h) *allevamento suino indenne da brucellosi*: allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 2;

i) *zona indenne da epizootia*: la zona di un diametro di 20 chilometri, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si è avuto da almeno 30 giorni prima del carico:

1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica,

2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);

j) *malattie soggette a denuncia obbligatoria*: le malattie elencate nell'allegato E;

k) *veterinario ufficiale*: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro; per la Repubblica italiana deve intendersi il veterinario provinciale;

l) *paese speditore*: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;

m) *paese destinatario*: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali delle specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro.

(È approvato).

TITOLO II

SPEDIZIONI DI ANIMALI DALL'ITALIA VERSO GLI ALTRI PAESI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

ART. 3.

Gli animali della specie bovina e suina spediti dal territorio italiano a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono:

a) non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico;

b) non essere stati acquistati in una azienda nei confronti della quale siano stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche;

c) nel caso in cui si tratti di animali da allevamento o da produzione, essere stati acquistati in un'azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

1) essere situata al centro di zona indenne da epizoozia;

2) essere indenne da almeno 3 mesi prima del carico da afta epizootica e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

3) essere indenne da almeno 30 giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria;

d) avere soggiornato in un'azienda che si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera c) durante gli ultimi trenta giorni prima del carico o dopo la loro nascita, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario provinciale certificherà il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi trenta giorni prima del carico o dopo la loro nascita quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla successiva lettera e) e posti sotto controllo dello stesso veterinario provinciale che consenta di certificare la loro appartenenza all'azienda;

e) essere identificati mediante un contrassegno autorizzato dal Ministero della sanità;

f) essere avviati direttamente dalla azienda verso il preciso luogo di spedizione:

1) senza entrare in contatto con animali biungulati diversi dagli animali della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente legge;

2) previa separazione in animali da allevamento o da produzione, da una parte, e animali da macello dall'altra;

3) mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati a norma del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle annesse istruzioni;

g) essere caricati per il trasporto verso il paese destinatario, conformemente alle disposizioni della precedente lettera f), in un punto situato al centro di zona indenne da epizoozia; i veicoli da trasporto devono essere costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o cadere fuori del veicolo durante il trasporto;

h) dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro il più breve tempo verso il posto di frontiera;

i) essere scortati durante il trasporto verso il paese destinatario da un certificato sanitario conforme ai modelli da I a IV di cui all'allegato A, rilasciato il giorno del carico dal veterinario provinciale almeno nella lingua del paese destinatario e la cui validità è di giorni dieci dalla data del rilascio; questo certificato deve essere costituito da un unico foglio;

j) gli animali, inoltre, non devono essere animali delle specie bovina o suina da eliminare nel quadro di un programma di eradicamento delle malattie contagiose.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1975

ART. 4.

Qualora l'azienda o la zona in cui essa si trova fossero colpite da misure stabilite in applicazione del vigente regolamento di polizia veterinaria a seguito dell'insorgenza di una malattia contagiosa per la specie animale considerata, i termini indicati ai punti 2) e 3) della lettera c) del precedente articolo 3 hanno effetto a decorrere dalla data in cui tali misure sono state abrogate.

(È approvato).

ART. 5.

I bovini da macello in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, purché siano di età superiore a quattro mesi, devono:

a) essere stati vaccinati almeno quindici giorni e non oltre quattro mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;

b) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, avere avuto reazione negativa ad una intradermotubercolonizzazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B, non oltre 30 giorni prima del carico;

c) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento bovino indenne da brucellosi, aver presentato alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C, non oltre trenta giorni prima del carico, un tasso brucellare inferiore a trenta unità internazionali agglutinanti per millilitro.

(È approvato).

ART. 6.

I bovini da allevamento e da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, devono:

a) quando si tratti di animali di età superiore a 4 mesi, essere stati vaccinati almeno quindici giorni e non più di quattro mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;

b) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, in particolare, quando si tratti di animali di età superiore a 6 settimane, avere avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolonizzazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B non oltre trenta giorni prima del carico;

c) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, in particolare, quando si tratti di animale di età superiore a 12 mesi, avere presentato un tasso brucellare inferiore a trenta unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C non oltre trenta giorni prima del carico;

d) quando si tratti di vacche da latte, non presentare segni clinici di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte, praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D non oltre trenta giorni prima del carico, non deve aver rivelato né indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, né germi specificatamente patogeni.

(È approvato).

ART. 7.

I suini da allevamento o da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi.

Quando si tratta di suini di peso superiore a 25 chilogrammi, devono aver presentato, in prove effettuate entro i trenta giorni precedenti il carico:

1) un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C;

2) una reazione di fissazione del complemento negativa all'esame sierologico praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C.

(È approvato).

ART. 8.

Qualora da parte dello Stato membro destinatario sia constatato che, per gli animali da allevamento o da produzione spediti dall'Italia, non sono state osservate le norme di cui al presente titolo I, il Ministero della sanità, su richiesta, dispone le indagini necessarie e ne informa senza indugio lo Stato membro interessato.

(È approvato).

ART. 9.

Sono ammessi alla spedizione dall'Italia verso gli altri Stati membri della Comunità economica europea gli animali da allevamento o da produzione e gli animali da macello acquistati nelle aziende o su un mercato regolarmente costituito a norma della legislazione vigente ed all'uopo autorizzato dal Ministero della sanità per la spedizione verso tali Stati, purché detto mercato risponda alle seguenti condizioni:

a) essere sotto il controllo di un veterinario comunale addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria;

b) essere situato al centro di una zona indenne da epizoozia;

c) dopo la disinfezione, servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello che rispondano alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 7 e dall'articolo 9 della presente legge nella misura in cui tali condizioni sono applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere stati avviati verso il mercato conformemente alle disposizioni della lettera f) del precedente articolo 3.

Tuttavia, l'intradermotubercolizzazione e la sieroaagglutinazione prescritte a norma dell'articolo 6, lettere b) e c), non devono necessariamente essere state effettuate prima dell'introduzione sul mercato.

Prima di essere avviati al luogo di carico dall'azienda o da un mercato che risponda alle condizioni del presente articolo, gli animali possono, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, lettera f), essere condotti in un luogo di raccolta controllato ed autorizzato dal Ministero della sanità, purché tale luogo risponda alle medesime condizioni fissate per il mercato.

Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato o dal luogo di raccolta all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni delle lettere f) e h) del precedente articolo 3, e spediti verso il paese destinatario.

La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori dell'azienda di origine, in particolare sul mercato, nel luogo di raccolta o nel luogo preciso di carico, deve essere compresa nel periodo di trenta giorni previsto dalla lettera d) del precedente articolo 3. Il tempo necessario a questa operazione non deve superare i sette giorni.

Le autorizzazioni vengono date con decreto del Ministro per la sanità, con il quale saranno anche determinate le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo dei mercati e dei luoghi di raccolta e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo. Il Ministero della sanità comunicherà tali autorizzazioni alla Commissione della Comunità economica europea ed alle autorità centrali competenti degli altri paesi membri della Comunità.

Le stalle di sosta dei commercianti, esercitate a norma della legislazione vigente, destinate al ricovero di animali da spedire dall'Italia verso il territorio degli altri Stati membri della Comunità devono essere all'uopo autorizzate con decreto del veterinario provinciale, con il quale saranno anche determinate le modalità con le quali deve essere effettuato il loro controllo e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo.

(È approvato).

ART. 10.

Tutti gli animali destinati ad essere spediti verso il territorio di uno Stato membro della Comunità devono aver soggiornato nel territorio nazionale:

a) da almeno sei mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da allevamento o da produzione;

b) da almeno tre mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da macello.

Qualora gli animali di cui alle lettere a) e b) siano di età inferiore rispettivamente a sei o tre mesi, essi devono aver soggiornato nel territorio nazionale dalla nascita.

(È approvato).

TITOLO III

SPEDIZIONE DI ANIMALI
DAGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA ECONOMICA EUROPEA
IN ITALIA

ART. 11.

Gli animali della specie bovina e suina spediti in Italia dagli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle medesime garanzie sanitarie previste per la spedizione dall'Italia verso gli altri

Stati membri. Pertanto detti animali devono essere presentati alla visita veterinaria al confine accompagnati da certificati conformi ai modelli da I a IV dell'allegato F e redatti in lingua italiana.

È fatto divieto d'introdurre nel territorio nazionale bovini da allevamento o da produzione e bovini da macello di età inferiore ai 15 giorni.

Gli animali da allevamento o da produzione che siano trovati rispondenti alle norme fissate dalla presente legge vengono immediatamente avviati a destinazione.

Gli animali da macello che siano trovati rispondenti alle norme fissate dalla presente legge vengono avviati direttamente dal confine al macello di destinazione ove devono essere macellati al più presto, conformemente alle esigenze di polizia veterinaria.

Per l'introduzione degli animali d'allevamento o da produzione e degli animali da macello non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione: tuttavia lo speditore o il suo mandatario devono comunicare all'Ufficio veterinario di confine, almeno 24 ore prima dell'arrivo, la specie ed il numero degli animali componenti ogni singola spedizione nonché il prevedibile momento dell'arrivo.

(È approvato).

ART. 12.

Gli animali da macello possono essere condotti dal confine direttamente ad un mercato attiguo ad un macello, purché la regolamentazione del mercato stesso consenta l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso il macello stesso: in casi determinati può essere consentito che gli animali siano avviati verso un mercato non attiguo ad un macello.

Il Ministero della sanità autorizza i mercati di cui al presente articolo, stabilendo per ognuno di essi i macelli cui gli animali possono essere condotti al fine di esservi macellati entro un termine non superiore a 72 ore della loro introduzione nel mercato.

(È approvato).

ART. 13.

Per i bovini da macello la durata della vaccinazione anti-iftosa è portata a 12 mesi, a condizione che gli animali siano stati vaccinati almeno due volte e abbiano subito l'ultima vaccinazione da non oltre 12 mesi e provengano da uno Stato membro nel quale gli animali della specie bovina siano sotto-

posti annualmente alla vaccinazione anti-iftosa e sul quale si proceda alla macellazione sistematica dei bovini colpiti da afta epizootica.

Il Ministero della sanità indicherà di volta in volta i Paesi per i quali si applica tale disposizione.

(È approvato).

ART. 14.

Il Ministero della sanità comunica alla Commissione della Comunità economica europea ed alle autorità centrali competenti degli altri Stati membri l'elenco dei posti di confine che devono essere utilizzati per l'introduzione di animali della specie bovina e suina nel territorio nazionale.

Sempreché le disposizioni di polizia veterinaria siano rispettate, la scelta dei posti di frontiera terrà conto dei circuiti di commercializzazione e di tutti i modi di trasporto utilizzabili.

(È approvato).

ART. 15.

I veterinari di confine vietano l'introduzione nel territorio italiano degli animali della specie bovina e suina provenienti da Paesi membri della Comunità economica europea:

a) se tali animali sono affetti o vi è il sospetto che siano affetti o contaminati da malattia contagiosa:

b) se la visita al confine ha permesso di constatare che non sono state fornite per tali animali le garanzie previste dal certificato.

Dei provvedimenti adottati deve essere data immediata comunicazione al Ministero della sanità per ogni successiva decisione.

Quando sia riscontrata la presenza di animali sospetti di essere affetti o contaminati da una malattia di cui alla precedente lettera a) o di costituire un pericolo di propagazione di tale malattia, il veterinario di confine adotta tutte le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno giustificato il sospetto.

Purché non si oppongano motivi di polizia veterinaria, gli animali oggetto del divieto di cui al presente articolo possono essere rispediti all'origine a richiesta dello speditore o del suo mandatario.

Quando l'introduzione di animali sia stata vietata per uno dei motivi di cui al primo comma del presente articolo, ed il Paese spe-

ditore od eventualmente il Paese di transito non autorizzi entro 8 ore la ricezione il Ministero della sanità adotta i necessari provvedimenti, ivi compresi, se del caso, la macellazione o l'abbattimento degli animali. La macellazione deve avvenire al più presto dopo l'arrivo degli animali al macello, conformemente alle esigenze di polizia veterinaria. Il Ministero della sanità designa per ogni confine il macello od i macelli cui gli animali possono essere avviati a norma del presente articolo.

Le decisioni prese in applicazione del presente articolo devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi; quando ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione che lo speditore, o il suo mandatario, ha facoltà di proporre contro i provvedimenti di respingimento ricorso gerarchico al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla comunicazione e contro i provvedimenti di abbattimento o di macellazione ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Dette decisioni dovranno altresì essere comunicate al Ministero della sanità che provvederò ad informare l'autorità competente del Paese speditore. Agli speditori degli animali abbattuti o macellati a norma del presente articolo non è dovuto alcun indennizzo.

(È approvato).

TITOLO IV

DEROGHE

ART. 16.

Con ordinanza del Ministro della sanità potranno essere concesse ad uno o più Stati membri, purché concedano all'Italia il medesimo trattamento, autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali potranno spedire nel territorio nazionale:

1) bovini da allevamento, da produzione o da macello che non abbiano subito la vaccinazione antiaftosa di cui ai precedenti articoli 5 e 6, a condizione che non siano stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica, nel paese speditore e nei paesi di transito interessati da almeno sei mesi, a decorrere dalla data del carico;

2) bovini da allevamento, da produzione o da macello che abbiano subito in luogo

della vaccinazione antiaftosa un trattamento praticato, non oltre 10 giorni prima del carico, con siero antiaftoso ufficialmente autorizzato e controllato dall'autorità competente dello Stato membro speditore ed accettato dal Ministero italiano della sanità;

3) bovini da allevamento o da produzione che siano stati vaccinati contro l'afta almeno due volte e abbiano subito l'ultima vaccinazione da non oltre 12 mesi e a condizione che provengano da uno Stato membro nel quale:

a) gli animali della specie bovina siano sottoposti annualmente alla vaccinazione antiaftosa;

b) si proceda alla macellazione sistematica dei bovini colpiti da afta epizootica;

c) non sia stato constatato ufficialmente alcun caso di afta epizootica da almeno sei mesi dalla data del carico;

4) bovini da allevamento o da produzione che provengano da un allevamento bovino indenne da brucellosi;

5) bovini destinati alla produzione della carne, di età inferiore a 30 mesi, non provenienti da un allevamento bovino ufficialmente indenne né da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tuttavia, tali animali devono aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millimetro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico.

Nel relativo provvedimento il Ministro della sanità disporrà le misure necessarie al fine di evitare la contaminazione degli allevamenti nazionali ivi comprese le indicazioni relative al particolare contrassegno di cui i suddetti animali devono essere muniti. È comunque fatto divieto di introdurre gli animali stessi in allevamenti risanati e in via di risanamento per la brucellosi, a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964 e successive modifiche;

6) bovini da macello che abbiano presentato alla siero-agglutinazione un tasso brucellare di 30 o più unità internazionali agglutinanti per millilitro.

Qualora sia stata concessa una autorizzazione generale, il Ministero della sanità provvederà ad informare immediatamente la Commissione della Comunità economica europea e le competenti autorità centrali degli altri Stati membri.

La concessione delle autorizzazioni previste dal presente articolo è subordinata alla con-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1975

cessione di corrispondenti autorizzazioni da parte dei Paesi di transito interessati.

I Paesi speditori devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che nei certificati sanitari, i cui modelli figurano nell'allegato F (modelli I e II), sia indicato che è stato fatto uso di una delle possibilità previste dal presente articolo.

(E approvato).

TITOLO V

DIVIETI E LIMITAZIONI

ART. 17.

Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di animali bovini o suini, con apposita ordinanza del Ministro della sanità potranno essere prese le seguenti misure:

a) divieto e limitazione temporanei alla introduzione di alimenti bovini e suini provenienti dalle zone del territorio dello Stato speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica;

b) divieto o limitazione temporanei alla introduzione di animali bovini o suini provenienti dall'intero territorio dello Stato speditore, qualora una malattia epizootica assuma un carattere estensivo o nel caso di una comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali.

Le misure di cui sopra dovranno essere portate dal Ministero della sanità a conoscenza della Commissione della Comunità economica europea e degli altri Stati membri della Comunità entro dieci giorni feriali con l'indicazione dei motivi.

Il Ministro della sanità può modificare con propria ordinanza le suddette misure restrittive per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli Stati membri oppure revocarle, in conformità di quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 7 e all'articolo 8 della Direttiva n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971.

Analogamente il Ministro della sanità adotta misure di divieto o di limitazione temporanei alla introduzione di animali delle specie bovina e suina provenienti dall'area comunitaria, in conformità delle disposizioni previste al paragrafo 4 dell'articolo 7 e all'articolo 8 della predetta direttiva.

Il Ministero della sanità comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione della Comunità economica europea l'insorgenza sul territorio nazionale delle malattie della specie bovina e suina a carattere epizootico; deve inoltre segnalare immediatamente l'estinzione della malattia.

(E approvato).

ART. 18.

Qualora da taluno degli Stati membri della Comunità economica europea vengano adottate misure dirette a vietare o limitare la introduzione nel proprio territorio di animali bovini e suini provenienti dall'Italia per impedire la propagazione di una malattia che si presume presente e diffusa nel territorio nazionale, il Ministero della sanità potrà fare ricorso alle procedure previste agli articoli 7 e 8 della Direttiva n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971, qualora ritenga che tali misure siano ingiustificate.

(E approvato).

ART. 19.

Continuano ad avere applicazione anche nei riguardi degli Stati membri della Comunità economica europea le disposizioni dell'ordinamento nazionale concernenti il divieto di introdurre nel territorio nazionale animali della specie bovina e suina cui siano state somministrate sostanze ad azione ormonale od antiormonale.

Sono parimenti applicate nei confronti degli altri Stati membri della Comunità economica europea le disposizioni riguardanti la introduzione nel territorio nazionale:

a) di animali ai quali siano stati somministrati antibiotici;

b) di animali da allevamento o da produzione destinati ad esposizioni o di tori da allevamento destinati a centri di fecondazione artificiale, a condizione che le disposizioni stesse si applichino anche all'interno del territorio nazionale.

Qualora venga attuato un programma nazionale di profilassi contro una malattia contagiosa della specie bovina e suina non considerata all'allegato E, il Ministro della sanità può con propria ordinanza disporre che per l'importazione di animali delle specie predette dagli altri Stati membri siano fornite garanzie sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal programma nazionale, in conformità delle norme di cui agli articoli 6 e 8 della Direttiva n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971.

(E approvato).

TITOLO VI

PERIZIE

ART. 20.

Agli speditori di animali di cui sia stata vietata la introduzione in Italia ai sensi del precedente articolo 15 è accordato il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo l'abbattimento o la macellazione quando ciò sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario facente parte dell'apposito elenco all'uopo stabilito dalla Commissione della Comunità economica europea, al fine di determinare se siano state osservate le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), del predetto articolo 15.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese spedite.

L'elaborazione dei pareri deve essere effettuata e agevolata conformemente al disposto degli articoli seguenti.

(È approvato).

ART. 21.

Il Ministro della sanità propone alla Commissione della Comunità economica europea, per il settore « animali della specie bovina e suina » i nomi di almeno due esperti veterinari di provata competenza, comunicandone altresì la specializzazione e l'esatto recapito. Tali esperti entreranno a far parte dell'apposito elenco compilato dalla predetta Commissione sulla base delle proposte dei diversi Stati membri. Il Ministero della sanità provvede anche a proporre le eventuali cancellazioni o modifiche nonché le possibili sostituzioni.

(È approvato).

ART. 22.

Il veterinario di confine, non appena preso il provvedimento di divieto di cui al precedente articolo 15, ne informa a norma dello stesso articolo lo spedite o il suo mandatario affinché questo possa immediatamente mettersi in contatto con un esperto iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo 21 ed ottenere il parere. Detto parere, elaborato secondo il modello di cui all'allegato G, dovrà essere trasmesso, oltre che alla Commissione

della Comunità economica europea, al veterinario di confine che ne curerà l'immediato inoltro, con le proprie osservazioni, al Ministero della sanità.

Al fine di assicurare l'elaborazione di detto parere, il veterinario di confine dispone affinché non si verificino condizioni che possano rendere più difficile o impossibile la perizia, sempreché a ciò non si oppongano indifferibili necessità di ordine sanitario o di polizia veterinaria. Il veterinario di confine mette inoltre a disposizione dell'esperto, a sua richiesta, tutte le informazioni ed, in particolare, tutti i documenti necessari per la valutazione del caso concreto, come pure il personale, il materiale e gli impianti idonei alla esecuzione della perizia. Quando sia necessario, l'esperto potrà avvalersi dell'opera di un Istituto zooprofilattico o di una sua sezione.

Le spese relative alla sosta degli animali e delle carni, come pure quelle necessarie per l'elaborazione della perizia, sono a carico dello spedite. Questi dovrà pertanto comunicare per iscritto al veterinario di confine la propria determinazione di richiedere la perizia, con il preciso impegno di assumersi tutto l'onere relativo.

(È approvato).

TITOLO VII

IMPORTAZIONE DI BOVINI E SUINI
DA PAESI TERZI

ART. 23.

1. - L'importazione di animali della specie bovina e suina da paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è consentita soltanto quando sia stato constatato che il paese d'origine è in grado di fornire tutte le garanzie sanitarie atte ad evitare la diffusione di malattie trasmissibili del bestiame con la introduzione di animali vivi; nel giudizio di tali garanzie il Ministero della sanità si ispirerà al principio di non applicare nei confronti dei paesi terzi disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge.

2. - L'importazione di detti animali è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità da rilasciarsi di volta in volta.

Quando ricorrano circostanze sanitarie particolarmente favorevoli il Ministro della sa-

nità può consentire, con proprio decreto, l'importazione dal paese d'origine, senza le particolari autorizzazioni di cui al precedente comma.

3. — Il Ministro della sanità può disporre l'invio di funzionari veterinari del ruolo del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità nonché di esperti veterinari appartenenti ad amministrazioni pubbliche negli Stati esteri, con il benessere dei rispettivi governi, sia al fine di constatare le condizioni sanitarie degli allevamenti e l'organizzazione e l'attuazione della profilassi contro le malattie contagiose degli animali, sia allo scopo di predisporre le basi tecnico-sanitarie per la stipulazione di eventuali accordi atti a fornire e garanzie di cui al comma precedente.

(È approvato).

TITOLO VIII

IMPORTAZIONE DI EQUINI, OVINI E CAPRINI

ART. 24.

1. — L'importazione degli animali della specie equina, ovina e caprina da qualsiasi provenienza viene consentita alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

2. — Il Ministro della sanità può stabilire con proprio decreto che siano fornite garanzie sanitarie supplementari all'origine e che gli animali siano sottoposti nel paese di provenienza o al confine o a destino a prove diagnostiche o a trattamenti immunizzanti non previsti agli articoli 49 e 50 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

3. — Qualora ricorrano circostanze particolarmente favorevoli il Ministro della sanità può consentire con proprio decreto l'importazione dal paese d'origine senza le particolari autorizzazioni di cui agli articoli 49 e 50 del precitato decreto del Presidente della Repubblica.

Con lo stesso decreto possono essere stabilite eventuali particolari misure cautelative per l'inoltro degli animali dal confine nell'interno del paese e per il controllo degli stessi a destino.

(È approvato).

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25.

La visita al confine degli animali appartenenti a qualsiasi specie, delle relative carni nonché dei prodotti ed avanzi di origine animale in importazione da qualsiasi provenienza, può essere integrata, secondo le istruzioni che saranno all'uopo impartite dal Ministero della sanità, da misure quarantenarie (periodo di osservazione a destino ed altre) e da trattamento immunizzante nonché da accertamenti diagnostici o da analisi ed esami di laboratorio, ai sensi della legge 30 dicembre 1970, n. 1239.

(È approvato).

ART. 26.

1. — L'inoltro degli animali della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina dal confine, a destinazione può essere effettuato per ferrovia e per strada.

L'inoltro per strada deve avvenire esclusivamente mediante autoveicoli. Il Ministero della sanità può stabilire con proprio decreto i requisiti igienico-sanitari degli autoveicoli e le modalità del trasporto.

Nei casi in cui l'inoltro su strada viene effettuato, per motivi di polizia veterinaria, sotto scorta sanitaria la relativa spesa è a carico dell'interessato.

2. — I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, appongono il proprio visto sui certificati sanitari che accompagnano gli animali a destino; inoltre, di ogni spedizione, devono dare comunicazione telegrafica al veterinario provinciale competente e, per gli animali da macello, anche all'Ufficio veterinario comunale di destinazione, a spese degli interessati.

3. — Qualora una partita di animali venga presentata al confine con un unico certificato sanitario e debba essere suddivisa per diverse destinazioni, i veterinari di confine provvedono:

a) quando trattasi di bovini e di suini provenienti dalla Comunità economica europea, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale, avvalendosi dei modelli di cui all'allegato F;

b) quando trattasi di bovini e di suini provenienti dai paesi terzi o di equini, di ovini e caprini provenienti da qualsiasi paese, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme ai modelli che saranno indicati dal Ministero della sanità.

4. — Per gli animali da macello il Ministro della sanità può con proprio decreto indicare i macelli di destinazione.

5. — Sono abrogati gli ultimi tre commi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

(*E approvato*).

ART. 27.

Prima del penultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, va inserito il seguente comma:

« Il raggio della zona infetta stabilita attorno ai ricoveri e località infette non può essere comunque inferiore a due chilometri ».

(*E approvato*).

ART. 28.

L'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi 30 giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia. Tuttavia, se tutti gli animali recettivi esistenti nel focolaio sono stati macellati, i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 10 sono immediatamente revocati dopo eseguite le prescritte disinfezioni e i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 11 sono revocati trascorsi 15 giorni dalla macellazione degli animali ».

(*E approvato*).

ART. 29.

All'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1954, n. 320, viene aggiunto il seguente comma:

« Il raggio della zona infetta stabilita attorno ai ricoveri e località infette non può essere comunque inferiore a due chilometri ».

(*E approvato*).

ART. 30.

Il primo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, dopo trascorsi 40 giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia. Tuttavia, se tutti i suini esistenti nel focolaio sono stati macellati, i provvedimenti sanitari disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 10 sono immediatamente revocati dopo eseguite le prescritte disinfezioni e i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 11 sono revocati trascorsi 15 giorni dalla macellazione degli animali ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

All'articolo 2 della ordinanza ministeriale 21 febbraio 1963 recante norme per la profilassi del morbo di Teschen vengono aggiunti i seguenti commi:

« Il raggio della zona infetta stabilita attorno ai ricoveri e località infette non può essere comunque inferiore a due chilometri.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, dopo trascorsi 40 giorni dall'ultimo caso di malattia. Tuttavia, se tutti i suini esistenti nel focolaio sono stati macellati, i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 10 del precitato decreto del Presidente della Repubblica sono immediatamente revocati dopo eseguite le prescritte disinfezioni e i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 16 sono revocati trascorsi 15 giorni dalla macellazione degli animali ».

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 31.

ANDREONI, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo 31, in quanto esso riguarda un'ordinanza ministeriale, che può essere modificata attraverso un'altra ordinanza ministeriale senza che occorra provvedere per legge. Fra l'altro, mi è accaduto di presentare progetti di legge di modifica di ordi-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1975

nanze ministeriali e mi sono stati sempre respinti in via preliminare, appunto perché con una legge non si può modificare un decreto o un'ordinanza, cioè un atto amministrativo.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esiste un'osservazione di merito in questo senso da parte della IV Commissione giustizia. A me sembra che possiamo adeguarci a tale osservazione.

LA BELLA. A mio avviso il legislatore può modificare tutto, anche un'ordinanza o un decreto.

ANDREONI, *Relatore*. Mi sono state respinte in via preliminare due o tre proposte di legge che modificavano dei decreti presidenziali, poiché questi ultimi dovrebbero essere modificati da altri decreti. In questo caso c'è un'ordinanza ministeriale e ritengo sia giusto che venga modificata da un'altra ordinanza.

LA BELLA. Un principio inglese dice che il legislatore può fare tutto, meno che mutare l'uomo in donna.

ANDREONI, *Relatore*. Se volete, leggerò anche il parere espresso in proposito dal Ministero di grazia e giustizia. Si tratta comunque di norme regolamentari che vanno soggette rapidamente a modifica, per cui si ritiene più opportuno che esse siano stabilite con decreto o ordinanza ministeriale e non attraverso lo strumento legislativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 31, del quale l'onorevole relatore ha chiesto la soppressione. Il Governo è favorevole alla soppressione.

(È respinto).

L'articolo 31 si intende, pertanto, soppresso.

Poiché agli ultimi nove articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 32.

L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi deve essere convalidata da esami di laborato-

rio o da prove allergiche che, in caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi del gruppo ».

All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) isolamento degli animali infetti e sequestro degli animali recettivi presenti nel focolaio di infezione ».

Il terzo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« Nei riguardi dei soggetti che reagiscono positivamente e di quelli con essi conviventi si applicano le misure previste dal precedente articolo 107 ».

L'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:

a) gli animali infatti sono stati abbattuti salvo che, trattandosi di pecore, non ne sia stata accertata la guarigione nel modo previsto alla successiva lettera b);

b) gli animali eventualmente rimasti nel focolaio, dopo l'abbattimento dei capi infetti non hanno manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi da almeno 6 settimane e hanno presentato reazione negativa a due esami sierologici o allergici effettuati a intervallo di almeno 6 settimane l'uno dall'altro.

Tuttavia tali esami non sono richiesti per:

1) gli animali non vaccinati che si trovano in età prepubere;

2) gli animali vaccinati in età prepubere, sempreché non sia trascorso dalla vaccinazione il tempo necessario per ottenere risultati attendibili dagli esami stessi ».

(È approvato).

ART. 33.

L'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi 15 giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia ».

(È approvato).

TITOLO X

NORME FINALI E PENALI

ART. 34.

Il Ministero della sanità, di concerto con gli altri Ministeri interessati, può autorizzare le amministrazioni dello Stato ivi comprese le aziende autonome, le regioni, le province, i comuni, enti e consorzi autonomi di porto, aeroporto ed autoporto ad istituire e a gestire nell'interno del territorio nazionale, preferibilmente in prossimità della frontiera d'entrata, stazioni zoosanitarie per la visita sanitaria prevista dalla presente legge e dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel caso che tale visita non possa essere effettuata e non possa essere interamente esaurita alla frontiera oppure a scopo cautelare per la quarantena di animali importati.

Le autorizzazioni all'istituzione delle stazioni zoosanitarie sono rilasciate a condizione che le stazioni stesse siano ubicate in località idonee e siano dotate di impianti ed attrezzature rispondenti dal punto di vista igienico-sanitario e zooprofilattico.

Le stazioni zoosanitarie sono equiparate ai posti di confine porto ed aeroporto aperti al traffico internazionale.

(*E approvato*).

ART. 35.

Per la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei posti di confine e nelle dogane interne, dei fabbricati, impianti ed attrezzature necessari per l'attuazione della visita sanitaria prevista dall'articolo 25 della presente legge e dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, è autorizzata la spesa di tre miliardi di lire da iscrivere nel bilancio della predetta azienda.

Alla spesa di cui innanzi l'azienda medesima farà fronte, con apposita sovvenzione da parte del tesoro.

I programmi saranno predisposti d'intesa tra il Ministero della sanità e il Ministero dei trasporti.

(*E approvato*).

ART. 36.

Per la concessione dei contributi alle regioni, province, comuni, enti o consorzi autonomi di porto, aeroporto od autoporto, camere di commercio per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento de fabbricati, impianti ed attrezzature nonché per l'acquisto delle relative aree e per la realizzazione delle opere relative ai raccordi ferroviari e stradali nei porti, aeroporti ed autoporti necessari per l'attuazione della visita sanitaria prevista dall'articolo 25 della presente legge e dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e per l'istituzione di stazioni zoosanitarie di cui all'articolo 34 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di cinque miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanità.

(*E approvato*).

ART. 37.

All'onere complessivo di lire 8 miliardi derivante dalla applicazione dei precedenti articoli nn. 35 e 36, si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato « Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria »

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

ART. 38.

Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di animali da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina come pure l'importazione di animali delle specie bovina e suina da paesi terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, così come modificato con decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1967, n. 1009, sono abrogate.

(*E approvato*).

ART. 39.

I contravventori alle disposizioni in materia di importazione, esportazione e transito di animali, previste nella presente legge, sono

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1975

puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 2 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(È approvato).

ART. 40.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MENICHINO. Ho già svolto i motivi che giustificano una dichiarazione di voto contrario da parte del mio gruppo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40, ultimo del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione gli allegati, dei quali do lettura:

ALLEGATO A

I. — ALLEVAMENTI BOVINI
INDENNI DA TUBERCOLOSI.

È considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale:

a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;

b) tutti i bovini di età superiore a 6 settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B, che hanno luogo la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda sei mesi dopo la prima e le successive ad un anno di intervallo. Quando tutti i bovini siano soggetti alle misure ufficiali di lotta contro la tubercolosi e la percentuale degli allevamenti bovini infettati da tubercolosi non sia superiore ad 1 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di un anno, tale intervallo può essere portato a due anni. Quando la percentuale degli allevamenti bovini infettati non sia superiore a 0,2 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolizzazioni può essere portato a tre anni;

c) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, se è di età superiore a sei settimane, ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolizzazione valutata a secondo i criteri dell'allegato B, 21-a);

i) tuttavia, l'intradermotubercolizzazione non è richiesta quando la percentuale di aziende che comprendono bovini e infettate da tubercolosi sia inferiore allo 0,2 e se risulta da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale:

- 1) è debitamente identificato;
- 2) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi;
- 3) in occasione del trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi;

ii) l'attestato previsto al punto i) può non essere richiesto se da almeno 4 anni:

almeno il 99,80 per cento degli allevamenti bovini è ufficialmente riconosciuto indenne da tubercolosi e

gli allevamenti non ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed è vietato il trasferimento di bovini da tali allevamenti salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.

II. — ANIMALI DELLA SPECIE SUINA E ALLEVAMENTI BOVINI E SUINI INDENNI DA BRUCELLOSI.

A) Allevamenti bovini.

1) È da considerare ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino in cui:

a) non vi sono animali della specie bovina vaccinati contro la brucellosi, salvo che non si tratti di femmine che siano state vaccinate da almeno tre anni;

b) tutti i bovini sono immuni da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno sei mesi;

c) tutti i bovini di età superiore a 12 mesi;

i) hanno presentato, in occasione di due sieroaagglutinazioni praticate ufficialmente ad intervalli di tre mesi almeno e di dodici mesi al massimo e secondo le disposizioni dell'allegato C, un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro; la prima sieroaagglutinazione può essere sostituita da tre prove dell'anello (*ring-test*) effettuate a 3 mesi d'intervallo, a condizione tuttavia che la seconda sieroaagglutinazione sia effettuata almeno sei settimane dopo la terza prova dell'anello;

ii) sono controllati annualmente per determinare l'assenza di brucellosi con tre prove dell'anello effettuate a intervalli di almeno tre mesi, o due prove dell'anello a intervalli di almeno tre mesi ed una sieroaagglutinazione effettuata almeno sei settimane dopo la seconda prova dell'anello. Quando non sono possibili prove dell'anello, si procederà annualmente a due sieroaagglutinazioni con intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

Quando tutti gli animali della specie bovina sono sottoposti alle operazioni ufficiali di lotta contro la brucellosi e la percentuale degli allevamenti bovini infetti non è superiore a 1, basterà procedere annualmente a due prove dell'anello con un intervallo di almeno tre mesi. Queste prove dovranno essere sostituite, se non attuabili, da una sieroagglutinazione;

d) non è stato introdotto alcun bovino senza un attestato di un veterinario ufficiale che certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, se è di età superiore a 12 mesi, che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione praticata secondo le disposizioni dell'allegato C nei 30 giorni che precedono l'introduzione nell'allevamento;

i) tuttavia la siero-agglutinazione può non essere richiesta quando la percentuale di allevamenti bovini infettati da brucellosi non è, da almeno 2 anni, superiore a 0,2 e se risulta dall'attestato del veterinario ufficiale che l'animale:

- 1) è debitamente identificato;
- 2) proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi;
- 3) in occasione del suo trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni;

ii) l'attestato previsto al punto i) può non essere richiesto se da 4 anni almeno:

il 99,80 per cento almeno degli allevamenti bovini è riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi e

gli allevamenti che non sono ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed è vietato il trasferimento dei bovini da tali allevamenti, salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.

2) Un allevamento bovino è considerato indenne da brucellosi quando:

a) non comprende maschi vaccinati contro la brucellosi;

b) tutte o una parte delle femmine sono state vaccinate entro l'età di 6 mesi al massimo col vaccino vivo Buck 19 o con altri vaccini autorizzati secondo la procedura dell'articolo 12;

c) tutti i bovini rispondono alle condizioni di cui al punto 1), lettere b) e c), restando inteso che i bovini di età inferiore a 30 mesi possono presentare un tasso brucellare uguale o superiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro, ma inferiore a 80 u.i. aggluti-

nanti per millilitro, purché alla reazione di fissazione del complemento presentino:

un tasso inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di femmine vaccinate da meno di 12 mesi;

un tasso inferiore a 20 unità CEE in tutti gli altri casi;

d) non è stato introdotto nessun bovino senza un attestato del veterinario ufficiale con cui si certifichi che l'animale risponde alle condizioni previste al numero 1), lettera d), oppure che esso proviene da un allevamento riconosciuto indenne da brucellosi e, in questo caso, se è di età superiore a 12 mesi, ha presentato nei 30 giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento, secondo le disposizioni dell'allegato C, un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e una reazione negativa di fissazione del complemento.

Tuttavia un bovino vaccinato di età inferiore a 30 mesi può presentare un tasso brucellare uguale o superiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro ma inferiore a 80 u.i. agglutinanti per millilitro, purché alla reazione di fissazione del complemento presenti:

un tasso inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di una femmina vaccinata da meno di 12 mesi;

un tasso inferiore a 20 unità CEE, dopo il dodicesimo mese successivo alla vaccinazione.

3) Un allevamento bovino indenne da brucellosi può essere qualificato allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi dopo un termine minimo di 3 anni se:

a) non vi si trova alcun animale vaccinato contro la brucellosi da meno di 3 anni;

b) durante questi 3 anni sono state rispettate senza interruzione le condizioni di cui al numero 2), lettera c);

c) al termine del terzo anno gli animali di più di 12 mesi hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione ed una reazione negativa alla fissazione del complemento. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato C.

4) In un allevamento bovino ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi possono essere introdotti anche bovini provenienti da un allevamento indenne da brucellosi quando:

al momento della loro introduzione hanno un'età di almeno 18 mesi;

nel caso in cui siano stati vaccinati contro la brucellosi, la vaccinazione è stata effettuata da oltre un anno;

entro i 30 giorni che precedono la loro introduzione, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, hanno presentato un tasso bru-

cellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e una reazione negativa alla fissazione del complemento.

Se un bovino è introdotto, conformemente al primo comma, in un allevamento ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi, quest'ultimo, ai fini degli scambi intracomunitari, è considerato indenne da brucellosi per un periodo di due anni a decorrere dalla data di introduzione dell'animale.

5) Se in un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi si costata un sospetto di brucellosi presso uno o più bovini, la qualifica di questo allevamento può essere provvisoriamente sospesa piuttosto che ritirata, purché l'animale o gli animali siano immediatamente eliminati o isolati.

La sospensione provvisoria può essere tolta qualora due sieroagglutinazioni, praticate secondo le disposizioni dell'allegato C con intervallo da 6 ad 8 settimane su tutti gli animali d'età superiore a 12 mesi, diano un tasso inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro.

Gli animali isolati possono essere reintrodotti nell'allevamento se, nell'intervallo dalle 6 alle 8 settimane, due sieroagglutinazioni hanno dato un tasso inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e due fissazioni del complemento hanno dato risultato negativo. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato C.

Le disposizioni di cui sopra sono applicabili altresì agli allevamenti indenni da brucellosi quando un sospetto di tale malattia è

(È approvato).

costatato presso uno o più bovini d'età superiore a 30 mesi.

6) Le disposizioni di cui sopra, relative agli animali appartenenti ad un allevamento indenne da brucellosi, si applicano anche agli animali che sono stati vaccinati ad un'età compresa fra i 5 e gli 8 mesi prima della data di applicazione delle disposizioni della presente legge.

B) Suini e allevamenti suini.

1) È considerato indenne da brucellosi un suino che:

a) non presenta manifestazioni cliniche di tale malattia;

b) se è di peso superiore a 25 chilogrammi, presenta all'esame sierologico praticato secondo le disposizioni dell'allegato C:

i) un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione;

ii) una reazione negativa alla fissazione del complemento praticato simultaneamente.

2) È considerato indenne da brucellosi un allevamento suino in cui:

a) tutti i suini sono esenti da manifestazioni cliniche della malattia da almeno un anno;

b) i bovini che si trovano contemporaneamente nell'azienda appartengono ad un allevamento ufficialmente indenne o a un allevamento indenne da brucellosi.

ALLEGATO B

NORME PER LA FABBRICAZIONE E LA UTILIZZAZIONE DELLE TUBERCOLINE

1. - Le tubercolinizzazioni controllate ufficialmente devono essere effettuate mediante la tubercolina PPD (bovina) o una tubercolina preparata sinteticamente e concentrata a caldo.

2. - Per il controllo della tubercolina PPD, si deve usare una tubercolina tipo conforme al campione internazionale PPD rilasciata dallo « Staatens SerumInstitut » a Copenaghen.

Tale tubercolina-tipo deve essere distribuita dal « Central Diergeneeskundig Instituut », Afdeling Rotterdam.

3. - Per il controllo delle tubercoline cosiddette « sintetiche » si dovrà usare una tubercolina-tipo conforme al campione internazionale della vecchia tubercolina, rilasciato dallo « Staatens SerumInstitut » a Copenaghen.

Tale tubercolina-tipo deve essere distribuita dal « Paul-Ehrlich-Institut » a Francoforte sul Meno.

4. - Le tubercoline devono essere preparate con uno dei ceppi di BK del tipo bovino indicati qui di seguito:

- a) An;
- b) Vallée;
- c) Behring.

5. - il pH delle tubercoline deve essere compreso tra 6,5 e 7.

6. - Come agente di conservazione nelle tubercoline si può usare solo il fenolo con concentrazione dello 0,5 per cento.

7. - I limiti di utilizzazione sono i seguenti, purché le tubercoline vengano conservate a temperatura di circa +4°C:

- a) tubercolina PPD liquida: 6 mesi,
tubercolina PPD liofilizzata: 5 anni;
- b) tubercoline cosiddette sintetiche non diluite: 5 anni,
diluite: 2 anni.

8. - Devono essere incaricati del controllo ufficiale delle tubercoline nei rispettivi paesi i seguenti istituti statali:

a) Belgio: Institut National de Recherches Vétérinaires, Bruxelles;

b) Francia: Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires, Alfort;

c) Germania: Paul - Ehrlich - Institut, Francoforte sul Meno;

d) Granducato del Lussemburgo: Istituto del paese fornitore;

e) Italia: Istituto superiore di sanità, Roma;

f) Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundige Instituut Afdeling, Rotterdam;

g) Danimarca: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Kbenhavn V;

h) Irlanda: The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England;

i) Regno Unito: The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England.

9. - Il controllo ufficiale deve essere effettuato o sulle tubercoline pronte per l'uso e messe in fiale, o sulla quantità totale di un carico di tubercoline prima del condizionamento, purché il successivo infialamento avvenga in presenza di un rappresentante dell'autorità competente.

10. - Il controllo delle tubercoline deve essere effettuato con metodi biologici e con il metodo chimico quando si tratta della tubercolina PPD.

11. - Le tubercoline devono essere sterili.

12. - Un controllo d'innocuità della tubercolina relativo alla non tossicità e alla mancanza di proprietà irritanti deve essere effettuato nel modo seguente:

a) non tossicità: le prove devono essere fatte su topini e cavie.

Topini: Iniezioni di 0,5 ml di tuberculina sotto la pelle di due topini di 16-20 gr. Se entro due ore non esistono segni netti d'intossicazione, si può ammettere che il prodotto non contiene troppo acido fenico.

Cavie: Le cavie devono avere un peso compreso tra 350 e 500 gr. La dose di tuberculina da iniettare deve essere di 1 ml per 100 gr di peso vivo. Per quanto riguarda la tecnica da impiegare in tal caso, bisogna procedere secondo uno dei due metodi seguenti:

aa) la tuberculina è iniettata sotto la pelle del ventre di due cavie. Essa può essere considerata conforme se le cavie sottoposte a questo trattamento accusano per al massimo due giorni una forte infiltrazione la quale, senza presentare necrosi, si riassorbe a partire dal terzo giorno e non è percettibile dopo 6 giorni. Qualora vi sia necrosi della pelle del ventre o se l'infiltrazione non sparisce in 6 giorni, la tuberculina deve essere rifiutata;

bb) la dose di tuberculina viene iniettata per via intraperitoneale a due cavie. Gli animali sono osservati per 6 settimane durante le quali non devono essere accertati sintomi specifici o perdita di peso. Al termine di 6 settimane gli animali sono uccisi e verrà accertata la mancanza di qualsiasi lesione tubercolare; in particolare, sono praticate sezioni istologiche dalla milza, dal fegato e dai polmoni. Lo stesso vale anche per qualsiasi animale morto prima di questo termine;

b) mancanza di proprietà irritanti: si pratica una inoculazione intradermica della pelle del fianco precedentemente depilata di due cavie in ragione di 2.500 unità internazionali (u.i.) di tuberculina in volume di 0,1 ml. Dopo 40 ore non deve manifestarsi alcuna reazione.

13. — Le tuberculine devono essere soggette ad un'analisi chimica per l'esatta dosatura del fenolo, e della ricerca dell'eventuale presenza di un altro conservativo.

14. — Una prova di non sensibilizzazione alla tuberculina deve essere effettuata nel modo seguente: tre cavie che non siano state mai sottoposte a prove scientifiche ricevono per tre volte, ogni volta a 5 giorni di intervallo, una iniezione intradermica di 500 u.i. di tuberculina in un volume di 0,1 ml. Tali cavie sono sottoposte a prova 15 giorni dopo con iniezione intradermica della stessa dose di tuberculina. Esse non devono presentare reazione diversa da quella delle cavie dello stesso

peso che non siano mai state soggette a prove scientifiche, sottoposte alla prova, ai fini del controllo, con la stessa dose di tuberculina.

15. — Un controllo dell'attività deve essere effettuato secondo il metodo fisico-chimico e secondo i metodi biologici.

a) Metodo fisico-chimico: questo metodo, valido per la PPD, si basa sulla precipitazione della tubercolo-proteina mediante l'acido trichloroacetico. Il tenore di azoto è determinato da distillazione al Kjeldahl. Il fattore di conversione dell'azoto totale in PPD è pari a 6,25.

b) Metodi biologici: tali metodi sono validi per le tuberculine preparate sinteticamente e per la PPD; essi si basano sul raffronto delle tuberculine da dosare con le tuberculine-tipo.

16. — Il campione internazionale della vecchia tuberculina contiene 100.000 u.i./ml.

17. — Il campione internazionale della PPD è rilasciato allo stato liofilizzato: una u.i. = 0,00002 mgr di tubercolo-proteina.

L'ampolla contiene 2 mgr di tubercolo-proteina.

Le tuberculine sottoposte dai fabbricanti al controllo degli istituti statali, di cui al paragrafo 8, devono avere la stessa attività delle tuberculine-campione, contenere cioè 100.000 u.i./ml.

18. — *a)* Controllo di attività su cavie: si devono usare cavie albine il cui peso deve essere compreso tra 400 e 600 gr. Esse devono essere in buona salute e si deve verificare mediante palpazione se, al momento dell'inoculazione della tuberculina, la loro contrazione muscolare è rimasta normale malgrado la precedente sensibilizzazione;

aa) la sensibilizzazione delle cavie deve essere effettuata mediante iniezione sperimentale: iniezione sotto la pelle della coscia o della nuca di circa 0,5 mgr di bacilli tubercolari vivi, in emulsione fisiologica.

A tale scopo si deve usare il ceppo del tipo bovino fornito a richiesta, dal Paul-Ehrlich-Institut a Francoforte sul Meno. Bisogna evitare di iniettare una dose troppo forte affinché le cavie mantengano il loro peso fino al momento in cui sono utilizzate;

bb) qualunque sia la tecnica di titolazione utilizzata, la valutazione deve essere sempre basata sul raffronto della tuberculina da provare con la tuberculina-tipo; il risultato deve essere espresso in unità internazionali per ml.

b) Controllo di attività sui bovini: qualora il controllo sia effettuato su bovini, le reazioni ottenute su bovini tubercolosi con la tubercolina da controllare devono essere identiche a quelle che provocano le stesse dosi di tubercolina-tipo.

19. — La tubercolinizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intradermica unica o al collo o alla spalla.

20. — La dose di tubercolina da iniettare deve essere di 5.000 u.i. di PPD o di tubercolina sintetica.

(È approvato).

21. — Il risultato dell'intradermotubercolinizzazione deve essere letto alla 72^a ora e valutato secondo il seguente metodo:

a) reazione negativa se si osserva solo un gonfiore circoscritto con aumento di spessore della piega della pelle non superiore a 2 mm., senza segni clinici, quali consistenza pastosa, essudazione, necrosi, dolore o reazione infiammatoria dei linfatici della regione e dei gangli:

b) reazione positiva, se si osservano segni clinici quali quelli menzionati alla lettera a) o un aumento dello spessore della piega della pelle superiore a 2 mm.

ALLEGATO C.

BRUCELLOSI

A. SIERO-AGGLUTINAZIONE

1. - Il siero-agglutinante tipo deve essere conforme al siero campione preparato dal Veterinary Laboratory Weybridge - Surrey, Inghilterra. L'ampolla deve contenere 1.000 unità internazionali (u.i.) agglutinanti provenienti dalla liofilizzazione di 1 ml. di siero bovino.

2. - La fornitura del siero tipo deve essere assicurata dal Bundesgesundheitsamt, Berlino.

3. - Il tasso delle agglutinine brucellari di un siero deve essere espresso in unità internazionali per ml. (ad esempio: siero X=80 u.i. per ml.).

4. - La lettura della siero-agglutinazione lenta in tubi deve avvenire al 50 per cento o al 75 per cento di agglutinazione; l'antigene utilizzato dovrà essere stato titolato nelle identiche condizioni in presenza di siero tipo.

5. - L'agglutinabilità dei vari antigeni nei confronti del siero tipo deve essere compresa entro i seguenti limiti:

se la lettura è fatta al 50 per cento: tra 1/600 e 1/1000;

se la lettura è fatta al 75 per cento: tra 1/500 e 1/750.

6. - Per la preparazione dell'antigene destinato alla siero-agglutinazione in tubi (metodo lento) devono essere utilizzati i ceppi Weybridge n. 99 e USDA/1119 o qualsiasi altro ceppo di sensibilità equivalente.

7. - I terreni di coltura utilizzati sia per la conservazione del ceppo nel laboratorio che per la produzione dell'antigene devono essere scelti in modo da non favorire la dissociazione batterica (S - R); si dovrà impiegare di preferenza l'agar-patata.

8. - L'emulsione batterica deve essere effettuata con soluzione fisiologica (NaCl 8,5 per cento) fentata allo 0,5 per cento. Non deve essere usato il formolo.

9. - Si devono incaricare del controllo ufficiale degli antigeni i seguenti istituti ufficiali:

a) Germania - Bundesgesundheitsamt, Berlino;

b) Belgio - Institut National de Recherches Vétérinaires, Bruxelles;

c) Francia - Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires, Alfort;

d) Granducato del Lussemburgo - Istituto del paese fornitore;

e) Italia - Istituto superiore di sanità, Roma;

f) Paesi Bassi - Centraal Diergeneeskundig Institut Afdeling, Rotterdam;

g) Danimarca - Statens Veterinære Serumlaboratorium, København V;

h) Irlanda - The Veterinary Research Laboratory, Department of Agriculture and Fisheries, Thorndale - Beaumont Road, Dublin 9;

i) Regno Unito - Gran Bretagna: The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England. - Irlanda del Nord: The Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast.

10. - Gli antigeni possono essere forniti concentrati purché il coefficiente di diluizione richiesto sia indicato sull'etichetta del flacone.

11. - Per effettuare una siero-agglutinazione occorre preparare almeno tre diluizioni per ogni siero. Le diluizioni del siero sospetto devono essere effettuate in modo che la lettura della reazione al limite d'infezione avvenga nel tubo mediano. In caso di reazione positiva in questo tubo il siero sospetto conterrà quindi almeno la quantità di 30 u.i. agglutinanti per ml.

B. REAZIONE DI FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO

1. - Come siero *standard* vale lo stesso *sub-standard* del siero della brucellosi di cui al punto A 1 del presente allegato. Oltre alle

unità di agglutinazione internazionali (UAI), devono essere presenti in un millilitro di questo siero della brucellosi liofilizzato 1 000 unità sensibilizzanti che fissano il complemento. Queste unità sensibilizzanti sono denominate unità sensibilizzanti CEE (USC).

2. — La fornitura del siero standardizzato è assicurata dal Bundesgesundheitsamt di Berlino.

3. — Il tenore di anticorpi che fissano il complemento, in un siero, va espresso in unità sensibilizzanti CEE (USC) (esempio: siero X=USC/ml.).

4. — Un siero contenente in 1/ml. 20 unità sensibilizzanti CEE (il che corrisponde a una attività del 20 per cento dell'attività del siero di riferimento) o più, deve essere considerato positivo.

5. — I sieri devono essere inattivati come segue:

- a) bovini: 56°-60°C per 30-50 minuti;
- b) suini: 60°C per 30-50 minuti.

6. — Per la produzione dell'antigene si devono usare i ceppi Weybridge n. 99 o USDA 1119. L'antigene è costituito da una emulsione batterica in soluzione fisiologica allo 0,85 per cento o in soluzione tampone veronal.

7. — Per la reazione si deve usare una dose di complemento che sia maggiore della dose minima necessaria per una emolisi totale.

8. — Nell'esecuzione della reazione, si devono effettuare ogni volta i seguenti controlli:

- a) controllo dell'effetto anticomplementare del siero;
- b) controllo dell'antigene;
- c) controllo delle emazie sensibilizzate;
- d) controllo del complemento;
- e) controllo di sensibilità della reazione con l'aiuto di un siero positivo;
- f) controllo della specificità della reazione con l'aiuto di un siero negativo.

(E approvato).

9. — La sorveglianza e il controllo ufficiale dei sieri *standard* e degli antigeni sono affidati agli organismi di cui al punto A. 9 del presente allegato.

10. — Gli antigeni possono essere forniti in forma concentrata, purché sull'etichetta sia indicato il coefficiente di diluizione necessario.

C. PROVA DELL'ANELLO (RING-TEST)

1. — Il *ring-test* deve essere effettuato sul contenuto di ogni bidone di latte dell'azienda.

2. — L'antigene tipo da impiegare deve provenire da uno degli istituti elencati al punto 9, lettere a) e f).

3. — L'antigene può essere colorato solo con l'ematossilina o il letrezolo; si dovrà dare la preferenza all'ematossilina.

4. — La reazione deve essere effettuata in tubi di diametro da 8 a 10 mm.

5. — La reazione deve essere effettuata con 1 ml. di latte, addizionato da 0,05 ml. di uno degli antigeni colorati.

6. — La miscela di latte e d'antigene deve essere tenuta in termostato a 37°C per almeno 45 minuti e per 60 minuti al massimo.

7. — La reazione deve essere effettuata verso la 18ª ora successiva alla mungitura e valutata secondo il seguente criterio:

- a) reazione negativa: latte colorato, crema decolorata;
- b) reazione positiva: latte e crema colorati in modo identico o latte decolorato e crema colorata.

8. — Non si deve aggiungere formolo al campione. L'unico prodotto la cui aggiunta è autorizzata è il cloruro mercurico in soluzione di 0,2 per cento e in tal caso la proporzione tra la quantità di latte e la soluzione di cloruro mercurico deve essere di 10 a 1.

ALLEGATO D.

ANALISI DEL LATTE

1. - Tutte le analisi del latte devono essere effettuate in laboratori ufficiali o ufficialmente autorizzati.

2. - I campioni di latte devono essere prelevati osservando le seguenti condizioni:

a) i capezzoli devono essere disinfettati precedentemente con alcool al 70 per cento;

b) durante la riempitura i tubi devono essere mantenuti in posizione inclinata;

c) i campioni di latte devono essere prelevati all'inizio della mungitura, dopo l'eliminazione dei primi getti di ogni capezzolo;

d) un campione deve essere prelevato su ogni quarto mammario; il latte di tali campioni non può essere mescolato;

e) ogni campione deve comportare almeno 10 ml. di latte;

f) qualora sia necessario un conservativo, si dovrà impiegare l'acido borico allo 0,5 per cento;

g) ogni tubo deve essere munito di etichetta comprendente le seguenti indicazioni:

il numero del contrassegno auricolare o qualsiasi altro mezzo d'identificazione dell'animale;

la designazione del quarto mammario;

la data e l'ora del prelevamento;

h) i campioni devono essere accompagnati da un documento contenente le seguenti indicazioni:

il nome e l'indirizzo del veterinario ufficiale;

il nome e l'indirizzo del proprietario; gli elementi d'identificazione dell'animale;

lo stadio di lattazione.

3. - L'analisi del latte deve essere praticata non oltre 30 giorni prima del carico e deve sempre comportare un esame batteriologico nonché un White-Side-Test (WST) o un California-Mastitis-Test (CMT). I risultati di ambedue gli esami devono essere negativi, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) se il risultato dell'esame batteriologico è positivo - anche in mancanza di uno stato

infiammatorio caratteristico - mentre il risultato del WST (o del CMT) è negativo, deve essere effettuato un secondo esame batteriologico almeno 10 giorni dopo - entro il termine di 30 giorni summenzionato.

Questo secondo esame deve stabilire:

aa) la scomparsa dei germi patogeni;

bb) l'assenza di antibiotici.

Inoltre, l'assenza di uno stato infiammatorio deve essere accertata da un nuovo WST (o un nuovo CMT) che deve dare risultato negativo;

b) qualora il risultato dell'esame batteriologico sia negativo, mentre il WST (o CMT) è positivo, si deve procedere ad un esame citologico completo che deve dare risultato negativo.

4. - L'esame batteriologico deve comportare:

a) l'inseminazione del latte, su agar con sangue di bue o di montone in piastre di Petri;

b) l'inseminazione del latte in terreno TKT o in terreno di Edwards.

L'esame batteriologico ha lo scopo di identificare qualsiasi germe patogeno e non può essere limitato a mettere in evidenza streptococchi e stafilococchi specificamente patogeni.

A tale scopo, l'identificazione delle colonie sospette, ottenute mediante inseminazione sui terreni suddetti, deve essere effettuata mediante le classiche tecniche batteriologiche di differenziazione, quali l'uso del terreno di Chapman per la identificazione degli stafilococchi e di vari terreni selettivi per l'isolamento degli enterobatteri.

5. - L'esame citologico completo è destinato a mettere in evidenza, eventualmente, uno stato infiammatorio caratteristico, indipendentemente da qualsiasi sintomo clinico.

Questo stato infiammatorio viene rilevato quando la numerazione leucocitaria secondo la tecnica di Breed raggiunge 1 milione di leucociti per ml. e il rapporto tra mononucleati e polinucleati è inferiore a 0,5.

(E approvato).

ALLEGATO E.

SONO SOGGETTE A DENUNCIA OBBLIGATORIA LE MALATTIE SEGUENTI

a) *Malattie della specie bovina:*

rabbia;
tubercolosi;
brucellosi;
afta epizootica;
carbonchio ematico;
peste bovina;
pleuropolmonite.

(E approvato).

b) *Malattie della specie suina:*

rabbia;
brucellosi;
carbonchio ematico;
afta epizootica;
peste suina classica e africana;
paralisi contagiosa dei suini (morbo di
Teschen).

ALLEGATO F.

MODELLO I

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della CEE
Bovini da allevamento o da produzione

N.

Paese speditore

Ministero competente

Servizio territoriale competente

I. Numero di animali:

II. Identificazione degli animali:

| Numero degli animali | Vacca, toro, bue, giovenca e vitello | Razza | Età | Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnalatici (indicare numero e posto) |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

III. Provenienza degli animali:

Gli animali hanno soggiornato da almeno 6 mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio dello Stato membro speditore.

IV. Destinazione degli animali.

Gli animali saranno spediti da

(luogo di spedizione)

a

(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di (2): ferrovia (3); autocarro (3); aereo (3); nave.

Nome e indirizzo dello speditore

Nome e indirizzo del primo destinatario

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) Sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) (6) Sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 4 mesi (5) contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (2);

Sono stati rivaccinati contro i tipi A, O e C del virus aftoso negli ultimi 12 mesi (5) con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (2);

Non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica (2);

c) Provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi;

Il risultato dell'intradermotubercolizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (5) è stato negativo (2) (7);

d) Provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi (2);

Provengono da un allevamento bovino indenne da brucellosi (2);

Non provengono né da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi né da un allevamento bovino indenne da brucellosi (2) (10);

La sieroaagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (5) ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro (2) (8);

e) Non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi - la seconda analisi (2) - del latte praticata nel termine prescritto di 30 giorni (5) non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né inoltre - nel caso di una seconda analisi - la presenza di antibiotici (2) (9);

f) Non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose;

g) Negli ultimi 30 giorni (5) hanno soggiornato in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata constatata ufficialmente, durante detto periodo, alcuna delle malattie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari;

L'azienda è inoltre situata al centro di una zona indenne da epizoozia e, secondo constatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi (5), da afta epizootica e da brucellosi bovina;

h) Essi sono stati acquistati:

presso un'azienda (2),

su un mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente per la spedizione verso un altro Stato membro

.....
 (2)
 (designazione del mercato)

 VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1975

i) Sono stati trasportati direttamente passando - senza passare (2) - per un luogo di raccolta:

dall'azienda (2);

dall'azienda al mercato e da questo (2)

sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione delle specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto in cui avviare il carico è situato al centro di una zona indenne da epizoozia.

VI. Il consenso necessario per quanto riguarda:

il punto V, lettera *b*), 2° termine dell'alternativa (2);

il punto V, lettera *b*), 3° termine dell'alternativa (2);

il punto V, lettera *d*), 2° termine dell'alternativa (2);

il punto V, lettera *d*), 3° termine dell'alternativa (2);

è stato dato dal:

paese destinatario (2);

paese destinatario e da quelli di transito (2).

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data di carico.

Fatto a, addì
(giorno del carico)

Timbro:
(firma)

(nome in lettere maiuscole
e qualifica del firmatario) (4)

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.

(2) Cancellare l'indicazione se essa è inutile o in caso di deroga.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e, per gli aerei, il numero di volo.

(4) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Inspecteur Dierenarts »; in Francia: « Directeur des services vétérinaires du département »; in Germania: « Beamteter Tierarzt »; in Italia: « Veterinario provinciale »; nel Lussemburgo: « Inspecteur vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Inspecteur Districtshoofd »; in Danimarca: « Autoriseret Dyrlaeg »; in Irlanda: « Veterinary Inspector »; nel Regno Unito: « Veterinary Inspector ».

(5) Il termine è riferito al giorno del carico.

(6) L'indicazione è necessaria solo per i bovini di età superiore a 4 mesi.

(7) L'indicazione è necessaria solo per i bovini di età superiore a sei settimane.

(8) L'indicazione è necessaria solo per i bovini di età superiore a 12 mesi, salvo che non si tratti di bovini di cui alla nota (10).

(9) L'indicazione è necessaria solo per le vacche lattifere.

(10) Questa deroga è possibile solo per i bovini di età inferiore a 30 mesi, alla condizione che sul corpo di tali animali sia marcato un contrassegno speciale e che essi siano sorvegliati in modo speciale nel paese destinatario.

(E approvato).

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1975

MODELLO II

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della CEE
Bovini da macello (2)

N.

Paese speditore

Ministero competente

Servizio territoriale competente

I. Numero di animali:

II. Identificazione degli animali:

| Numero degli animali | Vacca, toro, bue, giovenca e vitello | Contrassegni ufficiali, al- tri contrassegni o dati segnaletici (indicare nu- mero e posto) |
|----------------------|---|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

III. Provenienza degli animali:

Gli animali hanno soggiornato almeno 3 mesi prima del giorno del carico
o sin dalla nascita nel territorio dello Stato membro speditore.

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti da

(luogo di spedizione)

a

(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di (3): ferrovia (4); autocarro (4); aereo (4); nave.

Nome e indirizzo dello speditore

Nome e indirizzo del destinatario

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1975

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) (6) sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più (7) di

12 mesi

4 mesi

contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (3);

Non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica (3);

c) (6) Provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi (3);

Non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; la intradermotuberculinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7) è risultata negativa (3);

d) (6) Provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi o da un allevamento bovino indenne da brucellosi (3);

Non provengono né da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento bovino indenne da brucellosi; la sieroaagglutinazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7), ha rilevato un tasso brucellare:

inferiore a 30 u.i./ml (3);

di 30 u.i./ml o più (3).

e) Non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose;

f) Non provengono né da un'azienda né da una zona situata nel territorio dello Stato membro speditore che, per la specie bovina, sono oggetto di misure di divieto per motivi di polizia sanitaria ai sensi della direttiva del Consiglio relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

g) Sono stati acquistati:

presso un'azienda (3);

su un mercato di animali da macello autorizzato ufficialmente per la spedizione verso un altro Stato membro

..... (3);

(designazione del mercato)

h) Sono stati trasportati direttamente passando - senza passare (3) - per un luogo di raccolta:

dall'azienda (3);

dall'azienda al mercato e da questo (3)

sul luogo esatto di carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato

Il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di zona indenne da epizootia.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1975

VI. (6) Se del caso, l'accordo necessario concernente:

il punto V, lettera *b*), secondo trattino (3);

il punto V, lettera *d*) (tasso brucellare di 30 u.i./ml o più) (3);
è stato dato dal:

paese destinatario (3);

paese destinatario e paesi di transito (3).

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, addì
(giorno del carico)

Timbro:
(firma)

(nome in lettere maiuscole
e qualifica del firmatario) (5)

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Bovini da macello: bovini destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato.

(3) Cancellare l'indicazione se essa è inutile o in caso di deroga.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(5) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Inspecteur Dierenarts »; in Francia: « Directeur des services vétérinaires du département »; in Germania: « Beamteter Tierarzt »; in Italia: « Veterinario provinciale »; nel Lussemburgo: « Inspecteur Vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Inspecteur Districtshoofd »; in Danimarca: « Autoriseret Dyrlaege »; in Irlanda: « Veterinary Inspector »; nel Regno Unito: « Veterinary Inspector ».

(6) Per i vitelli di età inferiore a 4 mesi non devono essere fornite le indicazioni del punto V, lettere *b*), *c*) e *d*) del presente certificato.

(7) Il termine si riferisce al giorno del carico.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1975

MODELLO III

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della CEE
Suini da allevamento o da produzione

N.

Paese speditore

Ministero competente

Servizio territoriale competente

I. Numero di animali:

II. Identificazione degli animali

| Numero degli animali | Sesso | Razza | Età | Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posto) |
|----------------------|-------|-------|-------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

III. Provenienza degli animali:

Gli animali hanno soggiornato da almeno 6 mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio dello Stato membro speditore.

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti da

(luogo di spedizione)

a)
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di (2): ferrovia (3), autocarro (3), aereo (3), nave.

Nome e indirizzo dello speditore.

Nome e indirizzo del primo destinatario:

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali suindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) Sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) Provengono da un allevamento suino indenne da brucellosi e nel termine prescritto di 30 giorni (5) hanno rivelato un tasso brucellare infe-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1975

riore a 30 u.i./ml alla sieroagglutinazione e una reazione negativa alla fissazione del complemento (2) (6);

c) Non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose;

d) Negli ultimi 30 giorni (5) hanno soggiornato in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore nella quale, durante detto periodo, non è stata constatata ufficialmente nessuna delle malattie contagiose dei suini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

Detta azienda, inoltre, è situata al centro di una zona esente da epizoozia, e secondo constatazioni ufficiali, è risultata essere indenne negli ultimi 3 mesi (5), da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

e) Sono stati acquistati:

presso un'azienda (2);

su un mercato di animali da allevamento o da produzione ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro

(2)

(designazione del mercato)

f) Sono stati trasportati direttamente passando - senza passare (2) - per un luogo di raccolta:

dall'azienda (2);

dall'azienda al mercato e dal mercato (2)

sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con gli animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione della specie bovina o suina, rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenimento, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto del carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, addì,
(giorno del carico)

Timbro:
(firma)

(nome in lettere maiuscole
e qualifica del firmatario) (4)

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Cancellare l'indicazione se essa è inutile o in caso di deroga.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e, per gli aerei, il numero di volo.

(4) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Inspecteur Dierenarts »; in Francia: « Directeur des services vétérinaires du département »; in Germania: « Beamteter Tierarzt »; in Italia: « Veterinario provinciale »; nel Lussemburgo: « Inspecteur Vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Inspecteur Districtshoofd »; in Danimarca: « Autoriseret Dyrlæge »; in Irlanda: « Veterinary Inspector »; nel Regno Unito: « Veterinary Inspector ».

(5) Il termine si riferisce al giorno del carico.

(6) L'indicazione è necessaria soltanto per i suini il cui peso superi 25 chilogrammi.

(È approvato).

MODELLO IV

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della CEE
Suini da macello (2)

N.

Paese speditore

Ministero competente

Servizio territoriale competente

I. Numero di animali:

II. Identificazione degli animali

| Numero degli animali | Suini o suinetti | Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posto) |
|----------------------|------------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

III. Provenienza degli animali:

Gli animali hanno soggiornato da almeno 3 mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio dello Stato membro speditore.

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti da

(luogo di spedizione)

a

(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di (3): ferrovia (4), autocarro (4), aereo (4), nave.

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali suindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) Sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia:

 VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1975

b) Non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose dei suini;

c) Non provengono né da un'azienda né da una zona situate nel territorio dello Stato membro speditore che, per la specie suina, sono oggetto di misure di divieto per motivi di polizia sanitaria ai sensi della direttiva del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

d) Sono stati acquistati:

presso un'azienda (3);

su un mercato d'animali da macello ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro (3)
(designazione del mercato)

e) Sono stati trasportati direttamente passando - senza passare (3) - per un luogo di raccolta:

dall'azienda (3);

dall'azienda al mercato e dal mercato (3)

al luogo esatto del carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto del carico è situato al centro di una zona indenne da epizoozia.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, addì
(giorno del carico)

Timbro:
(firma)

(nome in lettere maiuscole
e qualifica del firmatario) (5)

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Suini da macello: suini destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato.

(3) Cancellare l'indicazione se è inutile o in caso di deroga.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(5) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Inspecteur Dierenarts »; in Francia: « Directeur des services vétérinaires du département »; in Germania: « Beamteter Tierarzt »; in Italia: « Veterinario provinciale »; nel Lussemburgo: « Inspecteur Vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Inspecteur Districtshoofd »; in Danimarca: « Autoriseret Dyrlaeger »; in Irlanda: « Veterinary Inspector »; nel Regno Unito: « Veterinary Inspector ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonché per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffuse degli animali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonché per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffuse degli animali», già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 dicembre 1973.

L'onorevole Allocca ha facoltà di svolgere la relazione.

ALLOCCA, Relatore. La V Commissione Bilancio ha espresso parere contrario nei confronti del disegno di legge all'ordine del giorno, ritenendo che gli stanziamenti di cui all'articolo 11 non risultino congrui a fronteggiare la maggiore spesa derivante dalle modifiche introdotte dal Senato al testo originariamente proposto dal Governo. Io però non ho i dati relativi alla previsione della spesa, poiché non sono stato in condizione di poterli ottenere dal Governo. D'altra parte, è una spesa non quantificabile, trattandosi di malattie infettive e diffuse. Poiché vorrei confortare la mia relazione con dati precisi e specifici, chiedo che l'argomento sia rinviato ad altra seduta.

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il provvedimento è particolarmente urgente. Ci sono stati degli ostacoli, per cui esso ha impiegato tredici mesi per arrivare in questa sede, dopo l'approvazione del Senato, ma rimane ferma la dichiarazione di urgenza che il ministero aveva richiesto fin dall'inizio. Diversamente, non possono essere effettuate le campagne di profilassi, il che dovrebbe avvenire prima dell'estate: l'interruzione delle operazioni comporterebbe un danno notevole. Se l'ostacolo è quello relativo alle modifiche introdotte dal Senato, da parte del Governo non c'è nessuna difficoltà, per accelerare l'approvazione del provvedimento, a che venga ripristinato il testo originario.

MENICHINO. Il disegno di legge fu discusso in modo molto approfondito al Senato, con molte sedute e con l'intervento delle varie parti politiche. C'era una opposizione iniziale del nostro gruppo; alla fine si arrivò ad una nuova formulazione, concordando degli emendamenti in un comitato composto da tutte le forze politiche.

Ora se noi volessimo ripristinare il testo originale dovremmo rifare tutta la discussione fatta al Senato, con il pericolo che questa discussione diventi molto lunga.

Io credo che sia più opportuno chiedere alla Commissione bilancio di modificare il suo parere.

PRESIDENTE. Se ho ben capito lei domanda di fare una richiesta di modifica del parere.

MENICHINO. Io dico di approvare il testo già votato al Senato e concordato con tutte le forze politiche.

ANDREONI. Credo però che il Ministro della sanità abbia mandato a tutti i veterinari sanitari un telegramma di sospensione dei lavori di profilassi.

Siamo quindi arrivati ad un punto di rottura perché sospendendo l'attività di profilassi per uno o due mesi, rischieremo di veder rinnovare le infezioni da brucellosi.

Per un mese i diversi allevamenti, e gli allevatori che sono poveri, si vedranno scoperti ed inermi di fronte ai pericoli che potranno derivare dalla sospensione della opera di prevenzione di queste malattie infettive.

Io pregherei il Governo e le varie forze politiche di trovare qui un accordo; anche io non sono d'accordo sulle posizioni assunte dalle regioni nei riguardi di questo provvedimento.

Le regioni si trovano a dover corrispondere un quarto della spesa sostenuta per l'abbattimento; nelle provincie di Mantova e Pavia, dove vi sono abbattimenti di suini per la peste africana o classica, l'onere è gravoso. Per questo rivolgo un invito a modificare una volta per tutte la realtà esistente.

MENICHINO. L'argomento che il Governo ci prospetta per ripristinare il testo originario del disegno di legge è quello dell'urgenza. Questa urgenza, però, si è tradotta

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1975

in un *iter* di ben tredici mesi, tempo che è occorso al provvedimento per venire dal Senato.

Ora, se noi modifichiamo il testo non guadagneremo tempo, anzi lo perderemo.

Credo quindi che quella che ho suggerito sia la via più rapida per poter approvare la legge.

PRESIDENTE. Mi pare che non siamo d'accordo sull'eventuale ripristino del testo originario del Governo e direi quindi di limitarci a richiedere all'unanimità alla V Commissione bilancio di rivedere il suo punto di vista.

Se non vi sono osservazioni il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa di conoscere l'ulteriore parere della V Commissione bilancio.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sanitarie sugli scambi di animali tra gli Stati membri della Comunità economica europea » (2545):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 16 |
| Voti contrari | 10 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Allocca, Andreoni, Astolfi Maruzza, Baldi, Barba, Boffardi Ines, Cerra, Chiovini Cecilia, Cortese, Del Duca, U Maria, Di Gioia, Gasco, Gaspari, La Bella Lattanzio, Menichino, Messeri Nemagna Morini, Nicolazzi, Pompei, Rampa, Sgarlata Sisto e Venturoli.

La seduta termina alle 10,30.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO